



Decreto Dirigenziale n. 73 del 09/07/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE) - 2^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
TITOLARE SOCIETA' " FARMACIA PACELLA DEL DR. IANNITTI MICHELE MARCELLINO
E C. S.N.C." - TRASFERIMENTO LOCALI -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale n.79 SAN/STAP – CE del 20 giugno 2006, la Società in nome collettivo denominata “Farmacia Pacella del dr. Iannitti Michele Marcellino e C. s.n.c. “, dei dottori Salvatore Pacella, farmacista, nato a Piedimonte Matese (CE) il 21.04.1933 c.f. PLC SVT 33D21 G596O e Iannitti Michele Marcellino, farmacista, nato a Piedimonte Matese (CE) il 19.01.1959, c.f. NNT MHL 59A19 G596T, fu autorizzata a gestire, nella qualità di titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 362/91, e art.12 L.475/68, la farmacia urbana della 2ª sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Piedimonte Matese (CE), ubicata alla Via Angelo Scorciarini Coppola n.101;

VISTI

l'istanza presentata del dott. Michele Marcellino Iannitti, nella qualità di amministratore a firma disgiunta della società “Farmacia Pacella del dr. Iannitti Michele Marcellino e C. s.n.c.” assunta al prot. 503771 di questo Settore il 02.07.2012, con la quale viene chiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 362/91, l'autorizzazione al trasferimento della predetta farmacia, nell'ambito della propria sede di appartenenza, dai locali siti in Via Angelo Scorciarini Coppola n.101, a quelli, nuovi, ubicati in Piazza Giovanni Caso, n. 6 del Comune di Piedimonte Matese (CE);

la certificazione rilasciata dal Comune di Piedimonte Matese (CE) con prot. n.1661 del 27.01.2012, attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27.01.2012 al 11.02.2012, in riferimento a quanto disposto dall'art.1 della legge 362/91;

la certificazione rilasciata dal Comune di Piedimonte Matese (CE), in data 27.02.2012, prot. 3317, con la quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati in Piazza Giovanni Caso, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica, che l'accesso di detti locali dista oltre 200 mt. dalla farmacia più vicina e, che il trasferimento soddisfa le esigenze della popolazione della zona di competenza;

la certificazione rilasciata dall'A.S.L. Caserta, con numero di prot. 115/AAGG del 17.02.2012, attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio dal 01.02.2012 rimanendovi affissa per 15 gg., in riferimento a quanto disposto dall'art.1 della legge 362/91;

il certificato, favorevole, di igienicità dei locali relativi l'attività di “Farmacia” della “Farmacia Pacella del dr. Iannitti Michele Marcellino e C. s.n.c. “, rilasciato dall' A.S.L. Caserta - Distretto Sanitario 30 di Piedimonte Matese, con prot. n.1904/UOPC del 14.06.2012;

la planimetria dei locali, siti in Piedimonte Matese (CE), alla Piazza Giovanni Caso n.6, riportato in catasto fabbricato al foglio 500 particella 5278 sub 3, con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Farina Filippo, iscritto all'Albo dei Periti della Provincia di Caserta al nr. 248;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di autorizzare la Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “Farmacia Pacella del dr. Iannitti Michele Marcellino e C. s.n.c.” in sigla “Farmacia Pacella s.n.c.”, titolare della farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Piedimonte Matese (CE), a trasferire l’esercizio farmaceutico, nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, dai locali siti alla Via Angelo Scorciarini Coppola n.101, a quelli, nuovi, ubicati alla Piazza Giovanni Caso, n.6, dello stesso Comune, previa effettuazione, con esito favorevole, dell’ispezione di cui all’art. 111 del R.D. nr. 1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire ampia garanzia per un servizio ottimale;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all’A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice